

**ATTO N. DD 5490**

**DEL 10/12/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 269**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.5. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.Lgs. 152/06 E S.M.I. - ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITA' ELENCAATE AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITA' TOTALE SUPERIORE A 50 Mg.

SOCIETA': CSV SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DON LUIGI BALBIANO, 34 - AVIGLIANA

P. IVA: 04998270013 POS. N. 007433

- con D.D. n. 21 - 13325/2013 del 5/04/2013, successivamente modificata con D.D. n. 129 – 17309 del 21/05/2014 e D.D. n. 47 – 11407 del 13/04/2015, la società CSV S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la società è altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, con il n. 45/2019 per effettuare attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi identificati ai p.ti 1.1, 2.1, 3.1, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 6.5, 8.4, 8.9, 9.1 del D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- in data 07/08/2019, prot. CMTo n. 68600/2019, la Società CSV s.r.l. - con sede legale in Avigliana, Via Don Balbiano n. 34 e Partita IVA 04775130018 – presentava domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "Ampliamento attività stoccaggio/trattamento rifiuti" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Contestualmente presentava anche domanda ex art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i. in quanto attività ricadente al p.to 5.5) Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una*

*capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;*

- in data 29/10/2019 veniva convocata la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e contestuale procedura di fase di verifica di Via ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/98 e s.m.i. ;
- sulla base di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi con nota prot. n. 95500 del 11/11/2019 venivano formalizzate al proponente le integrazioni progettuali necessarie al fine del completamento delle istruttorie;
- in data 04/02/2020 la società consegnava le integrazioni;
- con nota prot. n. 27408 del 14/04/2020 veniva comunicato al proponente ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, che *essendo necessarie sulla base di quanto fornito con le integrazioni presentate in data 04/02/2020 ulteriori verifiche in relazione alla compatibilità territoriale dal punto di vista del rischio industriale, veniva prorogato per un periodo di trenta giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento inizialmente previsto in 30 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa;*
- con nota prot. n. 95500 dell'11/11/2019 si procedeva a richiedere ulteriori integrazioni ai fini del rilascio del provvedimento di AIA, relativamente ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione rifiuti, si richiedeva inoltre *l'adeguamento al DM 9 maggio 2001 del PTC in particolare l'art. 19) "Criteri per l'insediamento, la modifica e la trasformazione di altre attività che comportino la detenzione di sostanze pericolose" che disciplina gli stabilimenti "sottosoglia Seveso";*
- con nota prot. CMT0 n. 9642/2020 del 4/02/2020 l'azienda trasmetteva la documentazione integrativa;
- con nota prot. CMT0 n. 26557/2020 dell'8/04/2020 perveniva il parere dell'Ufficio Prevenzione del Rischio nelle Attività industriali della CMT0;
- espletate le verifiche del caso, con D.D. n. 1457 del 29/04/2020 veniva emanato provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale in cui, stante la problematica sopra esposta, si sottolineava l'opportunità che il provvedimento autorizzativo contenesse le seguenti prescrizioni, ovvero che in sede di rilascio si procedesse ad: • *accertare che il piano di gestione delle acque meteoriche preveda effettivamente le misure indicate nella relazione;* • *un programma di controllo e manutenzione conforme al punto a) indicato nella dgr "predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione" come elemento da accertare o prescrivere in sede AIA;* • *presenza di adeguati bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio, di cordolatura o grigliatura delle aree di travaso, e protezione delle tubazioni;* • *l'installazione di sistemi di allarme sui serbatoi che si attivino in caso di alto livello o basso livello, quantomeno sugli impianti oggetto della modifica;*
- a seguito di disamina della documentazione integrativa trasmessa dalla società, in data 9/07/2020, con nota prot. 47508/TA1/SA si procedeva a formalizzare ulteriore richiesta integrazioni relativamente ai comparti già citati;
- in data 24/07/2020 si riteneva opportuno convocare, in modalità on line mediante la piattaforma Cisco Webex, un'ulteriore seduta di Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 10/08/2020, prot. n. 55964/2020 pervenivano le integrazioni unitamente a dichiarazione notarile che certificava che *in data 4/08/2020 la società CSV srl aveva acquisito la piena proprietà di un immobile*

sito in Comune di Avigliana, via Don Balbiano 34, costituito da un locale già adibito ad uso officina-laboratorio al piano terreno, alle coerenze: cortile, residua proprietà società CSV srl a più lati.... Censito al Catasto Fabbricati... F. 29, n. 327 sub 15 (ex sub 5)..... la società a tal riguardo, aveva già chiesto in occasione di precedenti integrazioni di ricomprendere il fabbricato nella propria sede operativa;

- in data 13/10/2020, prot. n. 71694/TA2/CD perveniva parere da parte della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera, Ufficio Inquinamento Atmosferico in allegato al quale trasmetteva le prescrizioni di competenza finalizzate al rilascio dell'atto autorizzativo in itinere;
- in data 27/10/2020, prot. CMT0 n. 76131/2020 perveniva, da parte del proponente la documentazione relativa alla gestione delle acque del piazzale;
- in data 2/11/2020, prot. n. 78117, perveniva parere dell'Ufficio Risorse Idriche della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera, che riporta, in applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche e al fine del rilascio dell'A.I.A., le prescrizioni ritenute necessarie per la gestione delle acque di prima pioggia;
- in data 23/11/2020 prot. n. 86308 perveniva documento di rettifica relativamente alle aree destinate alle diverse categorie merceologiche di rifiuti.

**Considerato che:**

- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Le installazioni autorizzate dopo l'emanazione delle BATC devono essere già allineate alle stesse;
- il progetto presentato per il rilascio dell'AIA prevede, in sintesi: 1. l'inserimento di nuovi codici CER, 2. l'aumento delle capacità di stoccaggio fino a 249 t di rifiuti speciali non pericolosi e di 145 t di rifiuti speciali pericolosi 3. l'inserimento di nuove tipologie di trattamenti 4. la modifica del layout con l'utilizzo del capannoni D e dell'area esterna C4 in disponibilità dell'azienda ma non utilizzate per attività di gestione rifiuti, nonché del capannone E per il quale è in corso la trattativa d'acquisto. Inoltre: inserimento di 2 cisterne omologate per l'olio di 5 mc l'una; introduzione di 2 presse (carta, plastica, vestiario) possibilità di tritare imballaggi misti ingombranti per il conferimento in discarica e/o a impianti di termodistruzione; inserimento di una piccola postazione di lavaggio fustini e bidoni classificati come pericolosi allo scopo di poterli poi classificare non pericolosi; svuotamento di estintori con apparecchiatura destinata a questo scopo; possibilità di poter destinare alla vendita gli ingombranti ritirati che risultano ancora commerciabili; recuperare le cartucce di toner separando la polvere dalla plastica; smontaggio di frigoriferi avvalendosi di tecnico esterno specializzato per il recupero dei gas refrigeranti, smontaggio di pannelli di lana di roccia separando la componente lana di roccia dalla struttura. Non si prevedono modifiche strutturali ai capannoni. È prevista la pavimentazione della nuova area di stoccaggio (C4) e la realizzazione del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche;
- per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, così come evidenziato nella nota del 2/11/2020, prot. n. 78117, a seguito della nuova configurazione dell'insediamento, sono state designate delle nuove aree destinate alla gestione dei rifiuti. Le superfici scolanti, come definite dal D.P.G.R. 1/R/2006, sono identificate in specifiche aree che, secondo quanto dichiarato dall'impresa a seguito di precisa richiesta e riportato negli elaborati grafici presentati, a causa di quote non favorevoli non permette di convogliare le

acque di prima pioggia in fognatura. Stante quanto sopra, l'impresa ha individuato come recapito delle acque di prima pioggia raccolte dalle superfici scolanti e delle eccedenti, il corpo idrico superficiale che scorre adiacente all'insediamento (ramo della Bealera di Rivoli). Nello specifico l'area esterna destinata alla gestione dei rifiuti pari a 2450 mq, posta a sud-est e sud-ovest dell'insediamento, sarà interamente pavimentata e dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche che per gravità raggiungeranno una vasca interrata di capacità di stoccaggio pari al volume dei primi 5 mm di pioggia raccolti sulla citata superficie scolante (capacità vasca di prima pioggia 12,5 mc ) dotata di by-pass per consentire l'immissione delle acque eccedenti la prima pioggia direttamente in corpo idrico superficiale. Le acque di prima pioggia accumulate nella vasca dedicata, saranno successivamente trattate in impianto di sedimentazione e disoleazione. Presso l'insediamento è presente inoltre una rete di raccolta delle acque meteoriche derivanti dai tetti e dall'area di transito dei mezzi in ingresso e uscita che continuerà a recapitare nella rete delle acque reflue urbane. Nell'ambito del procedimento l'impresa ha presentato il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione delle aree esterne previsto dal D.P.G.R 1/R/2006. Si prende atto inoltre che a seguito di specifica richiesta l'impresa ha comunicato che la citata vasca di prima pioggia può garantire l'accumulo di un eventuale flusso di un ipotetico spegnimento incendio di una rete idranti per un tempo di 15 minuti... per cui, acquisito il parere favorevole del Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario della Bealera di Rivoli, in qualità del gestore del corpo idrico recapito dell'immissione delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento in oggetto, a parere di questa Direzione, nulla osta all'approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche come formulato dall'impresa;

- nel corso dell'istruttoria sono state prese a riferimento le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment, da cui confronto è emerso:

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

Per quanto riguarda le BATC generali da BAT1 a BAT5, la Società ha dichiarato, in particolare, che:

BAT 1: l'azienda ha in essere procedure di gestione pur non avendo un sistema di gestione certificato;

BAT 2: sono presenti procedure relativamente in particolare ai Racc e rifiuti sanitari, alla valutazione della compatibilità, alla cernita dei rifiuti solidi;

BAT3: non applicabile

BAT 4: applicata

BAT 5: presenza di procedure interne;

- per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:

l'attività di gestione rifiuti comporta emissioni in atmosfera relative agli sfiati dei serbatoi di stoccaggio oli esausti in ambiente di lavoro, previo passaggio attraverso cartuccia a carboni attivi e da una cabina per lo svuotamento delle cartucce esauste di carbone attivo.

Per l'impianto in esame, gli unici livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) pertinenti sono quelli relativi alle emissioni in atmosfera, ed i limiti riportati alla Sezione 5 dell'Allegato risultano ad essi conformi.

- in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:

dall'attività svolta, come dichiarato dalla Società, non derivano scarichi industriali;

- per quanto riguarda i **consumi energetici**:

non sono emerse particolari criticità in merito;

- per quanto riguarda la matrice **rumore**:

dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata in fase di verifica di via, non sono emerse criticità in merito;

- per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:

secondo quanto dichiarato dal gestore, le sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all'interno dello

stabilimento risultano, come da dichiarazione della CSV srl, sotto soglia rispetto all'ambito di applicabilità del D.Lgs.105 del 26/06/2015;

- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R12, R13, D13, D14 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto e emissioni;
- l'art. 29 ter comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, al fine di tener conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio od in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. A tal proposito il Gestore ha dichiarato che nell'impianto non sono utilizzate materie prime o ausiliari che rientrano nell'ambito di applicazione del DM 95/2019 e pertanto è esclusa dalla presentazione della relazione di riferimento;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**RILEVATO che:**

- nel corso delle Conferenze dei Servizi non sono emerse situazioni ostative al rilascio del presente provvedimento. In particolare il Comune di Avigliana, presente nel corso della prima seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 29/10/2019, aveva dichiarato che *l'area in cui sono presenti gli immobili che verranno utilizzati per l'attività sono in zona produttiva di completamento, quindi l'attività è compatibile con il PRGC. Il Comune di Avigliana ha già espresso parere positivo negli anni passati su questa attività che oggi conferma.* Inoltre, in relazione alla Compatibilità territoriale dal p.d.v. del rischio industriale, sulla base della Variante "Seveso" al PTC, con successiva nota del 21/04/2020 prot. 8516, ha attestato l'inesistenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B i cui alla tabella 1 dell'allegato al DM 09/05/2001 e dunque il progetto proposto è da ritenersi territorialmente compatibile dal punto di vista del rischio industriale.
- non sono state individuate da parte del Sindaco di Avigliana, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.S.;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.

**Rilevato altresì che:**

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**RITENUTO pertanto:**

- di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla CSV srl. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di via Don Luigi Balbiano, 34 nel Comune di

Avigliana; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R12, R13, D13, D14 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269. Nell'autorizzazione ex art. 208 verrà ricondotta anche la gestione dei rifiuti già operata in ambito di procedura semplificata ex art. 216;

- di non autorizzare *le operazioni di smontaggio di pannelli di lana di roccia separando la componente lana di roccia dalla struttura*, in quanto le procedure proposte non si ritengono idonee ad operare in sicurezza ne' dal punto di vista dell'operatore ne' dell'ambiente;
- di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, il progetto risulta ad esse allineato;
- di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- di stabilire che entro 60 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento vengano prestate idonee garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia del presente atto è subordinata all'avvenuta accettazione delle suddette garanzie da parte della Città Metropolitana di Torino.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 188/2008;
- il D.Lgs. 49/2014;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC, la parte IV in materia di gestione dei rifiuti e la parte V in merito alle emissioni in atmosfera;
- il D.Lgs. 46/2014;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. **di rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** alla Società CSV srl con sede legale e operativa in Avigliana, via Don Luigi Balbiano, 34, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 4/12/2014 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i. per la seguente attività:

*accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni previste dalle relative norme settoriali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui attività riconducibili alle codifiche R3, R12 e R13, D13, D14 e D15 degli Allegati C e D alla parte IV del medesimo decreto. In tale autorizzazione verrà ricondotta anche la gestione ora effettuata in ambito di procedura ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 di cui all'iscrizione n. 45/2019, al Registro metropolitano;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nel rispetto delle prescrizioni in materia di Risorse Idriche di cui alla Sezione 4 al presente provvedimento;

3. di autorizzare la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, in deroga a quanto previsto all'art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusivamente secondo quanto riportato nella tabella "Miscelazioni" di cui alla Sezione 2 dell'Allegato, e nel rispetto delle 4 condizioni di cui all'art. 187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4. di subordinare l'autorizzazione all'invio della comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto che attesti che la modifica è stata realizzata in conformità al progetto approvato nonchè delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA;

5. di stabilire altresì **che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto** dovranno essere prestate le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero prestate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente di provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione. L'efficacia del presente provvedimento resta subordinato alla presentazione e

- successiva accettazione da parte della CMT0;
6. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per la varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  7. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate genericamente alla Sezione 6 e nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  9. di prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla CSV S.r.l. secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 95/2019, dal quale emerge che il gestore non è soggetto alla redazione della relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  10. di stabilire che **entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio** deve essere effettuata una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;
  11. di stabilire che nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento, perderanno contestualmente efficacia la D.D. n. 21 - 13325/2013 del 5/04/2013, successivamente modificata con D.D. n. 129 - 17309 del 21/05/2014 e D.D. n. 47 - 11407 del 13/04/2015, nonché l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06 per cui era stato attribuito il n. 45/2019;
  12. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analogo** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
  13. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 *decies* comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
  14. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dieci anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, **entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento**. Sono fatte salve le fattispecie di riesame disciplinate dal medesimo articolo;
  15. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
  16. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di trasmissione innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'Allegato composto dalle diverse Sezioni.

Torino, 10/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CSV\_AIA\_def\_RD\_allegato.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento